

Le linee guida di magistrati e legali milanesi: il professionista-gestore tutela la privacy

# Sconto di pena per chi rimedia

## L'accordo con la vittima dà il via alla giustizia riparativa

Pagina a cura

DI DARIO FERRARA

**S**conto di pena o misure alternative al carcere per chi rimedia alle conseguenze del reato contestatogli. Entra nel vivo la giustizia riparativa introdotta dalla riforma del processo penale: la mediazione fra la vittima e il responsabile dell'illecito serve a risolvere gli effetti del reato e consente al secondo, che sia indagato, imputato o condannato, di ottenere vari benefici sulle sanzioni in cambio di riparazioni, materiali o simboliche. E ciò su base strettamente volontaria e nella riservatezza assoluta: sono inutilizzabili contro il responsabile le dichiarazioni acquisite dal professionista della conciliazione che gestisce il procedimento.

Arrivano da Milano le linee guida per l'applicazione dell'istituto entrato in vigore lo scorso 30 giugno: lo schema operativo è sottoscritto da Corte d'appello, Procura generale, Tribunale ordinario, Procura della Repubblica, Tribunale di sorveglianza, Ordine degli avvocati e Camera penale. E riguarda gli articoli 42-60 e 92-93 del decreto legislativo 150/22: la milestone finale del Pnrr Giustizia si colloca nel 2026 con la riduzione del 25 per cento della durata media del processo penale nei tre gradi di giudizio rispetto alla situazione del 2019.

**Lacuna colmata.** La giustizia riparativa, insomma, consiste in un procedimento che permette alla vittima e all'autore del reato di partecipare in modo attivo, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dall'illecito con l'aiuto di un terzo imparziale: la definizione è fornita dalla direttiva 2012/29/UE, che risulta attuata in Italia senza che tuttavia il decreto legislativo 112/15 abbia dettato disposizioni materia, come ha sottolineato a suo tempo la commissione Lattanzi per la riforma del processo penale.

Nel frattempo la legge Cartabia ha colmato la lacuna. Ora l'accesso al programma di mediazione deve essere consentito dalle indagini preliminari fino alla fase di esecuzione della pena e, almeno sulla carta, per qualsiasi tipo di reato, a condizione che sia utile per risolvere le questioni sorte dalla condotta illegale e non metta in pericolo i parteci-

decesso. Al programma possono partecipare i familiari della vittima (e anche dell'autore dell'offesa) oltre che qualsiasi soggetto vi abbia interesse: ad esempio le associazioni a difesa degli interessi lesi dal reato, ma anche i rappresentanti di Stato, Regioni, enti locali e servizi sociali.

**Programmi adeguati.**

La mediazione, del tutto gratuita, è gestita da professionisti presso strutture pubbliche che fanno capo agli enti locali in ogni distretto di Corte d'appello (il Comune di Milano, ad esempio, ha già istituito il centro ad hoc). Spetta al mediatore valutare l'esistenza di un valido consenso alla partecipazione, ma si può ipotizzare anche un percorso senza la vittima diretta e perfino senza l'assenso della persona offesa: compete al conciliatore scegliere il programma più adeguato. L'autorità giudiziaria verifica la sola autorizzazione della persona indicata come autore

dell'offesa e della vittima a essere contattati dal centro, sentendo anche le parti sulla sussistenza dei requisiti per l'accesso al programma. Quando la vittima non vuole essere contattata, se ne fa esplicita menzione nell'ordinanza di invio, affinché gli operatori del centro ne siano informati e ne tengano conto. Le parti vanno sentite se possibile dal vivo, fissando eventualmente un'udienza camerale ad hoc. Ma se per esigenze processuali non è possibile, si può instaurare un contraddittorio cartolare.

dittorio cartolare.

**Ragionevolezza e proporzionalità.** La riparazione del responsabile consiste in forma e sostanza: scuse formali, dichiarazioni pubbliche, impegni nei confronti della comunità o privati, ad esempio a non frequentare determinati luoghi o persone; ma anche il risarcimento del danno, le restituzioni e l'impegno a eliminare le conseguenze dannose, pericolose o ulteriori del reato. Al termine del percorso il mediatore invia al magistrato la sua relazione. Ma è escluso che l'autore dell'offesa possa essere penalizzato se non si raggiunge l'esito riparativo e altrettanto vale per il mancato avvio o l'interruzione del percorso. Non è richiesto, poi, l'accertamento del fatto o il riconoscimento della propria responsabilità. Le informazioni acquisite sono inutilizzabili sia nel procedimento sia in fase di esecuzione della pena, a meno che non costituiscono reato o debbano essere rivelate per evitarne la commissione. Il dovere di riservatezza grava sul personale dei centri oltre che sul mediatore. È tutelato il se-

greto: niente intercettazioni né sequestri. Nei reati per i quali la querela può essere rimessa l'imputato ha facoltà di chiedere la sospensione del procedimento fino a centottanta giorni, con il consequenziale congelamento dei termini di prescrizione: in questo caso il provvedimento che invia il caso al centro specializzato indica un termine congruo, compreso fra tre e sei mesi, per elaborare e svolgere il programma. E quando la riparazione si raggiunge, la partecipazione del querelante equivale alla remissione ta-

cita della richiesta di punizione. Spetta al giudice valutare l'esito per i reati procedibili d'ufficio o con querela non ritirabile: la pena è ridotta in base alla proporzionalità e alla ragionevolezza della riparazione. Il successo del programma si affianca ai criteri previsti dall'articolo 133 Cpp per determinare la sanzione, è valutato ai fini dell'attenuante della riparazione e come condizione specifica per la sospensione condizionale breve; in fase di esecuzione, invece, favorisce il lavoro esterno, i permessi premio, le misure alternative al carcere e la liberazione condizionale. Mai i benefici penitenziari possono essere subordinati alla partecipazione al programma. Deve essere assicurata l'assistenza linguistica a chi non comprende l'italiano.

**Informazione necessaria.** A seconda della fase del procedimento, spetta al pm, al gip o al gup informare gli interessati che è possibile ricorrere all'istituto, indicando obiettivi e garanzie. Durante le indagini, dunque, è il pm che invia il caso al centro per la mediazione; in seguito provvede il giudice che procede e in fase esecutiva la magistratura di sorveglianza. Programmi di restorative justice sono previsti anche nella sospensione del procedimento con messa alla prova. Il pubblico ministero, in particolare, deve inserire l'informazione sulla possibilità di ricorrere alla giustizia riparativa in una serie di atti, dall'informazione di garanzia diretta all'indagato (articolo 369 Cpp) all'avviso alla persona offesa e alla vittima del reato (articoli 90-bis e 90-bis.1 Cpp) fino alle informazioni

fornite dalla polizia all'atto dell'arresto o del fermo (articolo 386 Cpp). E ancora nella richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (408 Cpp), negli altri casi di richiesta di archiviazione (411 Cpp), e

nell'avviso di conclusione

delle indagini preliminari (415 bis Cpp). Senza dimenticare il decreto di citazione diretta a giudizio (articolo 552), il decreto di citazione per l'instaurazione del giudizio direttissimo per l'imputato libero a seguito di udienza di convalida del gip o se ha confessato nei trenta giorni dall'iscrizione della notizia di reato (450). Infine nell'ordine di esecuzione delle pene detentive e delle pene pecuniarie (rispettivamente articoli 656 e 660 Cpp). Al gip/gup compete provvedere all'informazione: negli adempimenti esecutivi in caso di applicazione di misura cautelare; nella fissazione dell'udienza ex articolo 409, secondo comma, Cpp; nell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare (419); nel decreto che dispone il giudizio (429); nel decreto di fissazione dell'udienza in caso di patteggiamento in caso di indagini; nel decreto di giudizio immediato (456); nel decreto penale di condanna. Analoghe informazioni sono fornite da servizi di giustizia, pubblica sicurezza e servizi sociali.

**Verifiche semestrali.**

Nasce, dunque, una nuova professione: il mediatore deve essere iscritto all'elenco presso il ministero della Giustizia, che fissa le regole insieme ai dicasteri dell'Università e del Lavoro. La formazione iniziale prevede almeno duecento-quaranta ore più un tirocinio di cento. Sono stati stanziati oltre 4,4 milioni per finanziare la misura. Lo schema operativo realizzato da magistrati e avvocati milanesi costituisce l'esito di un gruppo di lavoro composto da avvocati e magistrati che si è impegnato a organizzare riunioni semestrali per aggiornare, integrare e correggere il lavoro svolto.

— Riproduzione riservata —

**La mediazione, che è gratuita, è gestita da professionisti presso strutture pubbliche che fanno capo agli enti locali in ogni distretto di Corte d'appello**



panti e l'accertamento dei fatti; deve essere ritenuta vittima anche il familiare della persona morta a causa del reato, che ha subito un danno in conseguenza del

## I vantaggi previsti

L'autorità giudiziaria valuta lo svolgimento del programma e l'esito:

- per reati procedibili a querela soggetta a remissione, l'esito riparativo raggiunto con la partecipazione del querelante è causa estintiva del reato in quanto equiparata alla remissione tacita della querela
- per reati procedibili d'ufficio o a querela non soggetta a remissione:
  - ai fini di cui all'articolo 133 c.p., come ulteriore criterio da utilizzare ai fini della determinazione della pena
  - ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'articolo 62 numero 6 c.p.
  - come condizione specifica della sospensione condizionale breve della pena ai sensi dell'articolo 163 ultimo comma c.p.

In fase di sorveglianza la partecipazione e l'esito sono valutati ai fini dell'assegnazione al lavoro all'esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione, nonché della liberazione condizionale